

REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO E L'EROGAZIONE DEL SOVRACANONE

Approvato con Delibera dell'Assemblea Generale n. 4 del 27.03.2013

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1	2
Art. 2	3
Art. 3	3
Art. 4	3
Art. 5	4
Art. 6	4
CAPO II – PIANI D'INTERVENTO	5
Art. 7	5
Art. 8	6
Art. 9	8
CAPO III – ESECUZIONE DELLE OPERE O ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E INVESTIMENTI DA PARTE DEL CONSORZIO	8
Art. 10	8
Art. 11	9
Art. 12	9
Art. 12 bis	9
CAPO IV – INTERVENTI SOTTO FORMA DI TRASFERIMENTI MUTUI, CONVENZIONI E CONTRIBUTI	10
Art. 13	10

Art. 14	10
Art. 15	11
Art. 16	11
Art. 17	11
Art. 18	12
Art. 19	12
Art. 20	12
Art. 21	13
Art. 22	13
Art. 23	13
Art. 24	14
Art. 25	14
Art. 26	15
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 27	15
Art. 28	15
Art. 29	16

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

1. Il presente Regolamento provvede a disciplinare l'uso e l'erogazione delle somme attribuite al Consorzio dei Comuni della provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano dell'Adige di Trento, da ora più brevemente definito Consorzio, in forza della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive

modificazioni, istitutiva del sovracanone, nonché da altre fonti normative statali o provinciali, nel rispetto dell'art. 3 e secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 4, dello statuto del Consorzio.

Art. 2

1. L'uso delle risorse finanziarie consorziali deve essere conforme al disposto dell'articolo 1 – comma 14 – della legge 959/1953 citata, e deve essere impiegato esclusivamente a favore del “progresso economico e sociale delle popolazioni ricomprese nel territorio del BIM Adige di Trento”.

Art. 3

1. In conformità all'articolo 7 – comma 1 lettera e) dello Statuto – approvato con deliberazione dell'Assemblea generale n. 2 di data 30.03.2011, il Consorzio stabilisce ad ogni quinquennio la ripartizione delle risorse disponibili tra le tre Vallate.
2. Nell'ambito di ogni Vallata gli impieghi devono essere compatibili con le disposizioni dettate dagli artt. 26, 27, 28 e 29 dello Statuto.
3. Nei piani d'intervento di cui al capo 2° deve comunque venire previsto che nel quinquennio ogni Comune del Consorzio partecipi ai benefici previsti dalla legge 959 del 1953 sopra citata.

Art. 4

1. Fermo restando il principio sancito dall'articolo 26 dello Statuto, nella concorrenza di più iniziative deve venire data la precedenza al finanziamento di quelle opere che sono richieste da più Comuni, tenendo conto anche

dell'idoneità dell'iniziativa a migliorare le condizioni economiche, sociali e culturali delle popolazioni, nonché la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse dell'ambiente naturale, agricolo e forestale.

Art. 5

1. Sono disponibili per gli interventi descritti al successivo articolo 6 i fondi di cui all'art. 1 dedotte le spese di funzionamento del Consorzio.

Art. 6

1. I fondi disponibili di cui al precedente articolo 5 sono impiegati dal Consorzio nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 26 dello Statuto:
 - a. Interventi sotto forma di mutui e di trasferimenti, anche mediante la costituzione e utilizzazione di fondi di rotazione, per il finanziamento di opere pubbliche la cui realizzazione concorra allo sviluppo economico-sociale della popolazione;
 - b. Interventi sotto forma di contributo in conto capitale per iniziativa di pubblica utilità e/o di interesse sociale;
 - c. Interventi sotto forma di mutuo o di contributo per il riscatto anticipato del debito residuo per mutui contratti per la realizzazione di opere pubbliche che non abbiano già beneficiato di interventi da parte del Consorzio;
 - d. Interventi sotto forma di contributo o di trasferimento di quota parte del sovracanone a parziale copertura degli oneri gestionali dei servizi comunali per i settori dell'assistenza, istruzione, cultura, sport e tempo

libero, acquedotto fognatura, illuminazione pubblica, viabilità e dei servizi cimiteriali;

- e. Interventi diretti del Consorzio intesi a partecipare ad iniziative dei Comuni o dei soggetti individuati dalle lettere b) e c) dell'art. 7 nel settore culturale, ricreativo, socio assistenziale, sociale e sportivo di interesse della comunità locale;
- f. Interventi diretti del Consorzio al fine di realizzare investimenti di carattere economico-produttivo di elevata redditività e con positive ricadute sulle finanze consorziali.

- 2. Le risorse residue, una volta soddisfatte le esigenze dei Comuni e delle loro forme associative come risulta dai piani di vallata, possono essere destinate ad interventi diretti da parte del Consorzio nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 7 successivo.

CAPO II – PIANI D'INTERVENTO

Art. 7

- 1. Possono godere degli interventi previsti dall'articolo 6 comma 2:
 - a. Comuni e le loro forme associative nonché le società di esclusiva proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio del Consorzio;
 - b. Enti pubblici ed Enti morali, le Associazioni, le Fondazioni e le cooperative senza fine di lucro ONLUS, Enti collettivi e ASUC, i Consorzi di miglioramento fondiario e le Parrocchie;

c. Le Associazioni non riconosciute e i Comitati, gli Enti di fatto.

2. I soggetti individuati dalle lettere b) e c) del comma 1 possono beneficiare esclusivamente degli interventi consorziali previsti dalle lettere b) ed e) dell'art. 6, comma 1.

Qualora gli interventi previsti a favore dei soggetti di cui alle lettere b), c) del primo comma interessino uno o più Comuni, la concessione dei benefici può avvenire soltanto previo parere favorevole da parte del Comune o dei Comuni interessato/i all'iniziativa.

3. Per i consorzi di miglioramento fondiario gli interventi richiamati dal comma 2 sono possibili solo in relazione alla quota di partecipazione nel consorzio da parte del/dei Comune/i.
4. Si prescinde dal parere di cui al comma 2 nell'ipotesi in cui gli interventi ammessi ai benefici consorziali siano già contenuti nei piani di vallata o abbiano avuto l'approvazione dell'Assemblea di Vallata.

Art. 8

1. Il Consiglio Direttivo, tenuto presente il riparto fra le Vallate previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento, predispone sulla base di criteri uniformi, il piano degli interventi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Vallata competente in base alle segnalazioni o richieste provenienti dai Comuni.
2. Approvato il piano degli interventi, il Consorzio dà comunicazione a tutti gli Enti delle forme di intervento.

3. Gli enti compresi nel piano, al fine di ottenere la concessione di massima dell'intervento consorziale, devono far pervenire al Consorzio il provvedimento dell'Organo competente che approva l'intervento e le modalità di finanziamento dello stesso.
4. Se gli interventi previsti nel piano non possono essere eseguiti dagli Enti interessati, agli stessi può sostituirsi il Consorzio su loro delega espressa.
5. Dietro richiesta motivata, il Consiglio Direttivo può variare la destinazione dei fondi attribuiti dal piano ai Comuni.
6. Apposito regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi una tantum, patrocini e ausili finanziari.
7. I Comuni e le loro forme partecipative che intendono chiedere un contributo una tantum per l'acquisto dei beni mobili entro un limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo in sede di predisposizione dei Piani di Vallata, e per una volta soltanto nell'arco del quinquennio, possono presentare apposita richiesta prima della formazione del bilancio preventivo del Consorzio.
8. Gli interventi che esulano dalle prescrizioni dei commi precedenti, sono di competenza del Presidente di Vallata o dei rispettivi Consiglieri per la verifica delle richieste, che svolgono di concerto con i Comuni interessati o competenti per territorio, concordando, se del caso, partecipazioni finanziarie all'iniziativa anche soltanto con rinuncia da parte del Comune alle proprie disponibilità assegnate dal Consorzio. A conclusione dell'istruttoria e delle verifiche, il Consiglio Direttivo adotta il provvedimento di concessione dei benefici consorziali.

Art. 9

1. Il Consorzio, nell'ipotesi che qualche Comune non possa usufruire dei fondi consorziati assegnati a mutuo nei rispettivi Piani di Vallata, previa apposita dichiarazione del Sindaco, del revisore dei conti e del Segretario Comunale attestante l'impossibilità per il Comune di assumere ulteriori carichi debitori, può trasformare la risorsa consorziale assegnabile sotto forma di mutuo, in un contributo una tantum da utilizzare nel quinquennio per il perseguimento delle finalità previste dalla Legge 959/1953 e successive modificazioni.
2. Il Consorzio, all'inizio di ogni quinquennio stabilisce una scala di rapporto per consentire la trasformazione delle assegnazioni di piano da mutuo a contributo. In ogni caso il rapporto non potrà mai essere inferiore a 10:1.

CAPO III – ESECUZIONE DELLE OPERE O ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E INVESTIMENTI DA PARTE DEL CONSORZIO

Art. 10

1. Per la compilazione dei progetti, nel caso che le opere o l'acquisto di beni siano eseguite direttamente e/o su delega dei Comuni o loro forme associative dal Consorzio, il Consiglio Direttivo di avvale di liberi professionisti da incaricare caso per caso.

L'incarico di redigere il progetto non conferisce titolo al libero professionista per la direzione lavori.

Art. 11

1. Per l'appalto e l'esecuzione delle opere oppure per l'acquisto di beni e servizi e per l'affidamento degli incarichi professionali, il Consorzio si attiene alla normativa in vigore per i Comuni.

Art. 12

1. Le opere eseguite direttamente dal Consorzio sono cedute in proprietà ai rispettivi Comuni verso impegno formale di conservazione e manutenzione; lo stesso vale per l'acquisto di beni, nel caso in cui questi ultimi siano di stretta attinenza ad un unico Comune, altrimenti rimangono nel patrimonio del Consorzio che ne può affidare il possesso in via temporanea tramite comodato o concessione in uso ad un Comune o, a rotazione, a diversi Comuni che ne possano essere interessati negli altri casi.

Art. 12 bis

1. Negli interventi diretti previsti dall'art. 6 comma 1 lett. f), il Consorzio agisce secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 dello Statuto e dall'art. 2 del presente Regolamento. Nel deliberare l'investimento deve essere data congrua dimostrazione del conseguimento delle finalità e dei risultati indicati dalla succitata disposizione regolamentare di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 6.

CAPO IV – INTERVENTI SOTTO FORMA DI TRASFERIMENTI MUTUI, CONVENZIONI E CONTRIBUTI

Art. 13

1. Per i Comuni e per le loro forme associative, ove non già previsto dal rispettivo Piano di Vallata, il Consiglio Direttivo con proprio provvedimento stabilisce, per ogni intervento richiesto, l'importo concesso a mutuo, gli eventuali interessi dovuti, il periodo di ammortamento, le garanzie e fissa il termine per l'utilizzo del mutuo stesso.
2. Il provvedimento di cui sopra è subordinato alla trasmissione, da parte del soggetto interessato, del proprio atto formale di assunzione del mutuo.
3. I Comuni e le forme associative che intendono chiedere la concessione di un mutuo, devono presentare domanda allegando copia del provvedimento di approvazione del progetto con il relativo piano di finanziamento dell'opera, o dell'acquisto di beni immobili o mobili collegati e funzionali all'opera pubblica principale.

Art. 14

1. I Comuni e le forme associative, ricevuta la comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo da parte del Consorzio, con la trasmissione di copia conforme del relativo atto formale esecutivo debbono ritenere concluso l'iter istruttorio della pratica di mutuo, attraverso la sopra descritta forma di contratto epistolare. Il riepilogo delle condizioni accessorie, viene riservato a un successivo disciplinare sottoscritto dall'incaricato a ciò individuato dal

PEG o dagli atti d'indirizzo del Comune, non appena concluso da parte di quest'ultimo il contratto di appalto.

Art. 15

1. Per i Comuni e loro Enti funzionali, in caso di avvenuto appalto o di acquisto, l'erogazione dell'importo mutuato è subordinato alle vigenti disposizioni legislative in materia di indebitamento dei Comuni. L'erogazione del mutuo avviene di norma con la comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori, nel caso di opere pubbliche, e con il perfezionamento del contratto di acquisto in tutti gli altri casi, compatibilmente con le disponibilità di cassa del Consorzio. Dall'avvenuta erogazione viene data comunicazione semestrale al Consiglio Direttivo.

Art. 16

1. L'ammortamento del mutuo avviene mediante pagamento al Consorzio, da parte del beneficiario, di semestralità costanti, comprensive di capitale e interessi, scadenti rispettivamente il 30 marzo e il 30 settembre oppure il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, con inizio dalla semestralità successiva all'erogazione.

Art. 17

1. I mutui sono garantiti mediante il rilascio di delegazioni a carico delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio comunale, su eventuali nuovi tributi o su rendite patrimoniali ordinarie.

Art. 18

1. Le delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni o loro forme associative per mutui contratti con il Consorzio sono negoziabili.

Art. 19

1. Nel caso in cui il mutuo sia richiesto da una forma associativa dei Comuni, le delegazioni di cui all'articolo 17 possono venire rilasciate in quote percentuali a carico dei singoli Enti oppure anche da uno solo dei Comuni.

Art. 20

1. Qualora gli Enti mutuatari non effettuino i versamenti alle scadenze stabilite, il Consorzio procede all'incasso coattivo delle semestralità mutate nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
2. Sulle somme che per qualsiasi causa non venissero pagate entro i termini contrattuali previsti agli articoli 16 e 17, l'Ente mutuatario corrisponderà gli interessi di mora nella stessa misura di quella richiesta dal Tesoriere consorziale.
3. Qualora il cespite delegato per qualsiasi motivo venisse a mancare o risultasse inferiore all'ammontare delle delegazioni offerte, l'Ente beneficiario deve provvedere alla sua totale o parziale sostituzione con delegazioni su altri cespiti. In ogni caso, il Consorzio BIM Adige deve rientrare delle somme in ammortamento e non più coperte dalle delegazioni.

Art. 21

1. Le somme pervenute dalla restituzione dei prestiti devono essere reinvestite nelle Vallate di pertinenza a favore dei Comuni, o nelle iniziative previste nell'articolo 6.

Art. 22

1. Il Consiglio Direttivo è autorizzato a concludere, con Istituti di Credito, speciali convenzioni per la concessione di prestiti assistiti dalla contribuzione consorziale nell'abbattimento degli interessi di cui possono beneficiare sia i soggetti previsti dal presente Regolamento, che i privati cittadini interessati a mutui agevolati, finalizzati a sviluppare iniziative o settori economici che il Consiglio Direttivo individua su segnalazioni delle Assemblee di Vallata o dell'Assemblea Generale.

La gestione delle operazioni di mutuo può avvenire affidata direttamente a Istituti di Credito che provvedono a istruirli nei limiti e nei termini previsti dalle stesse convenzioni.

Art. 23

1. Le semestralità di ammortamento di cui al precedente articolo 22 devono essere versate alla scadenza stabilita direttamente all'Istituto di Credito che ha compiuto le operazioni di mutuo, oppure versate in un'unica soluzione, al termine dell'istruttoria del mutuo bancario, mediante attualizzazione dell'onere consorziale nei confronti dello stesso Istituto convenzionato.

Art. 24

1. Qualora particolari condizioni richiedano l'intervento consorziale nella particolare forma prevista dall'articolo 6, lett. c), è previsto un periodo massimo di 10 anni.
2. Il Consiglio Direttivo, con proprio provvedimento, stabilisce, per ogni intervento, l'ammontare del contributo pluriennale costante annuo assegnato e la sua durata, che non può comunque superare la durata dei mutui concessi dal Consorzio ai Comuni e loro Consorzi o forme associative.
3. Per i soggetti pubblici, il provvedimento di cui sopra, è subordinato all'invio da parte dell'Ente beneficiario, di copia del provvedimento di accettazione del contributo stesso.

Art. 25

1. In presenza di un mutuo già assunto da Comuni e loro forme associative il Consiglio Direttivo può decidere l'abbattimento di una quota dei costi di mutui assunti, per la durata massima di dieci anni.
2. L'intervento del Consorzio può diminuire significativamente il costo del mutuo nel caso dei Comuni o loro forme associative, come anche, in misura minore, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 7 comma 1, lett. b) e c).
3. La misura dell'abbattimento dell'onere del mutuo non può essere superiore al tasso ordinario applicato ai Comuni e loro forme associative dal Consorzio, sui mutui concessi sul Fondo di Rotazione.
4. Il Consiglio Direttivo, sulla scorta di un esame approfondito della situazione finanziaria dichiarata dal richiedente, e, previo confronto con il Comune

competente, decide la percentuale contributiva sul piano finanziario del mutuo sottoposto ad intervento. Al beneficiario compete l'onere di fornire tutti gli elementi utili che sono richiesti per stabilire la situazione finanziaria nonché le finalità del mutuo, onde consentire una decisione ponderata.

5. Condizione per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, costituisce la compartecipazione finanziaria all'iniziativa da parte del Comune competente.

Art. 26

1. L'entità e le modalità delle garanzie da prestarsi per le operazioni di cui alla lettera b) dell'articolo 6, sono determinate di volta in volta dal Consiglio Direttivo con proprio provvedimento.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

1. L'Amministrazione del Consorzio esegue controlli a campione quando il beneficiario non è un comune o una delle sue forme associative per verificare il regolare impiego degli interventi consorziali.

Art. 28

1. Tutte le eventuali spese relative alla concessione e alla stipulazione degli atti di mutuo e di concessione di prestiti, alla concessione di contributi in conto capitale e contributi pluriennali costanti e contributi per l'abbattimento del

costo dei mutui, sono a carico dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), b) e c), senza eccezione alcuna.

Art. 29

1. Gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli devono dare adeguata pubblicità all'intervento consorziale integrando la tabella di cantiere dell'OO.PP. con il logo del Consorzio Bim Adige e con la dizione *"Finanziamento di Euro (importo finanziamento consorziale) ex lege n. 959/1953 – CONSORZIO COMUNI B.I.M. ADIGE – TRENTO"*, e nelle altre situazioni, con adeguata forma di pubblicità.